



DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 142

Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU n.214 del 15-9-2015)

Il decreto legislativo n. 142/2015 è parte integrante della seconda fase di realizzazione del Sistema Unico Europeo di Asilo che mira a definire all'interno dell'Unione Europea norme comuni e non più norme minime, al fine di progredire verso una procedura comune di asilo e uno status uniforme.

Il Decreto legislativo è costituito da tre capi. Il **primo capo** reca le norme di attuazione della Direttiva 2013/33 sull'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, abrogando il d.lgs. 140/2005. Il **secondo capo** reca le norme di attuazione della Direttiva 2013/32 sulle procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di protezione internazionale, modificando il d.lgs. 25/2008. Il **terzo capo** contiene le disposizioni finali.

Tra le principali novità introdotte, il nuovo Decreto prevede, al fine di facilitare l'accesso al mercato del lavoro, che il permesso di soggiorno per richiesta asilo consenta di svolgere attività lavorativa trascorsi 60 giorni dalla domanda di protezione internazionale (il termine, in precedenza era di sei mesi). Il permesso di soggiorno resta tuttavia non convertibile in un permesso per lavoro (**art. 22**)

Rilevante è anche l'estensione **da tre a sei mesi della validità del permesso di soggiorno per richiesta di asilo** e la disposizione che prevede che la ricevuta attestante la richiesta di protezione internazionale sia valida come permesso di soggiorno temporaneo (**art. 4**).

Con riferimento al domicilio, **l'articolo 5** dispone che il richiedente debba comunicare alla questura il proprio domicilio o residenza da riportare nella domanda di protezione internazionale, **senza l'obbligo di presentare documentazione in merito**.

In merito alle cause che giustificano il **trattenimento** per un massimo di 12 mesi dei richiedenti, il nuovo decreto aggiunge alle cause già previste dal d.lgs. n. 25/2008, **l'ipotesi del "rischio di fuga"** nelle more della decisione della domanda, in presenza di alcune circostanze particolari (ovvero quelle normativamente già individuate per il trattenimento ai fini dell'espulsione) (**articolo 6**).

Sempre all'articolo 6, si specifica che **al momento dell'ingresso in un centro di identificazione ed espulsione è fornita informazione allo straniero sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale** e che al richiedente trattenuto nei medesimi centri vengano fornite tutte le informazioni utili, con la consegna di un opuscolo redatto a cura della Commissione nazionale per il diritto di asilo.

Il sistema di accoglienza

Il Sistema di accoglienza delineato nel capo I del nuovo decreto si ispira all'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 10 luglio 2014 ed è così distinto: **una fase di prima accoglienza** assicurata nei centri di primo soccorso e assistenza istituiti dalla cosiddetta "Legge Puglia" (L. n. 563/1995) e **una fase di seconda accoglienza** nell'ambito del Sistema di Protezione Nazionale per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).

Nei Centri di prima accoglienza è prevista una fase di prima identificazione che può essere completata con gli adempimenti connessi alla verbalizzazione della domanda.

L'art. 9 prevede che il richiedente rimanga nei centri di prima accoglienza "per il tempo necessario all'espletamento delle operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, alla verbalizzazione della domanda e all'avvio della procedura di esame della medesima domanda (...)".

Non viene pertanto indicato il *range* di permanenza massimo dei richiedenti all'interno dei vari centri. La presenza dei richiedenti presso tali strutture è condizionata all'espletamento delle procedure di foto-segnalamento, identificazione e verbalizzazione della domanda. La permanenza, inoltre, potrà variare anche a seconda della consistenza dei flussi e della disponibilità dei posti nella rete di accoglienza territoriale decentrata (Sprar).

Viene prevista la possibilità di allestire strutture temporanee, individuate dalle prefetture-UTG, sentiti gli enti locali, per far fronte ad arrivi consistenti. In casi di estrema urgenza, si prevede il ricorso all'affidamento diretto. La permanenza dei richiedenti in tali strutture è subordinata al tempo necessario al trasferimento degli stessi (**art. 11**).

All'art. 14 si prevede che i richiedenti possano accedere alla rete Sprar qualora risultino privi di mezzi di sostentamento sufficienti (come parametro di riferimento viene utilizzato l'importo annuo dell'assegno sociale).

L'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è assicurata fino alla decisione della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale. In caso di ricorso giurisdizionale, l'accoglienza è garantita fino all'esito dell'istanza di sospensiva e/o alla definizione del procedimento di primo grado.

All'articolo 16 si conferma il ruolo del Tavolo di coordinamento nazionale, già insediato presso il Ministero dell'interno, quale organismo deputato alla redazione del **Piano nazionale per l'accoglienza**, nel quale si individua il fabbisogno di posti da destinare alle finalità di accoglienza, sulla base delle previsioni di arrivo. A livello territoriale si conferma il ruolo dei Tavoli di coordinamento regionali, insediati presso le prefetture con compiti di attuazione della programmazione predisposta dal Tavolo nazionale e di individuazione dei criteri di ripartizione dei posti all'interno della Regione, nonché dei criteri di localizzazione delle strutture di prima accoglienza e delle strutture straordinarie.

L'articolo 17 individua le categorie di **persone vulnerabili** che possono aver bisogno di misure di assistenza particolari. Per tali categorie di persone sono previsti speciali servizi di accoglienza e assistenza sia nei centri governativi di prima accoglienza che nell'ambito dello Sprar.

Gli articoli 18, 19 e 21 del nuovo decreto sono dedicati ai minori.

Viene ribadito il carattere di priorità del superiore interesse del minore, criterio guida nell'applicazione delle misure di accoglienza (**articolo 18**).

In attuazione dell'Intesa del 10 luglio 2014, il decreto prevede che per la prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, il Ministero dell'Interno istituisca e gestisca, anche in convenzione con gli enti locali, **centri specializzati per le esigenze di soccorso e protezione immediata dei minori stranieri non accompagnati**, per il tempo strettamente necessario alla identificazione e all'eventuale accertamento dell'età, comunque **non superiore a sessanta giorni**.

Con riferimento alla seconda accoglienza per i minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale è previsto l'accesso alla rete Sprar. Per i minori non accompagnati non richiedenti protezione internazionale l'accoglienza nell'ambito dello Sprar viene subordinata alle risorse ed ai posti disponibili. In caso di indisponibilità della rete Sprar l'accoglienza e l'assistenza del minore sono a carico del Comune in cui il minore si trova (**articolo 19**).

Procedure comuni per il riconoscimento e la revoca dello status di protezione internazionale (capo II)

Le nuove disposizioni mirano prevalentemente a dare attuazione alle norme della direttiva 2013/32/UE e, in alcuni casi, a perfezionare il sistema per consentire una più rapida definizione delle domande. Le nuove previsioni vanno, da un lato nella direzione di rafforzare i livelli di

garanzia e l'effettività dell'accesso alle procedure di esame della domanda, e dall'altro mirano anche ad arginare la possibilità di ricorso strumentale alla domanda di protezione internazionale.

L'articolo 25 apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 25/2008.

In particolare, **la lettera d)** prevede che nell'ambito dei suoi poteri di indirizzo e coordinamento, la Commissione nazionale sul diritto di asilo possa individuare periodicamente un elenco di Paesi in cui sussistono condizioni tali per cui, per i richiedenti provenienti da tali Paesi, le Commissioni territoriali possono omettere l'audizione, ove ritenere, sulla base di ogni altro elemento in possesso delle medesime Commissioni, di poter riconoscere la protezione sussidiaria. In tal caso, lo stesso richiedente, preventivamente informato, può chiedere di essere ascoltato se ritiene invece di aver diritto al riconoscimento dello status di rifugiato.

La **lettera i)** inserisce un articolo aggiuntivo nel decreto legislativo n. 25/2008 volto ad assicurare che allo straniero che manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale siano fornite le occorrenti informazioni anche ai valichi di frontiera. E' assicurato l'accesso a tali valichi dei rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale.

Nell'ambito dell'esame della domanda **la lettera m)** prevede che il colloquio del minore debba svolgersi innanzi ad un componente della Commissione con specifica formazione. La Commissione può inoltre disporre una nuova audizione del minore anche senza tutore/genitore sulla base di giustificati motivi.

Sempre **all'articolo 25** vengono fissati a **sei mesi i termini per la conclusione delle procedure della domanda di asilo**, prorogabili a 9 mesi se l'esame della domanda richiede la valutazione di questioni complesse in fatto o in diritto o in presenza di un numero elevato di domande presentate simultaneamente.

Viene poi introdotto un esame accelerato delle domande manifestamente infondate, delle domande reiterate o di quelle presentate dai richiedenti fermati per aver eluso i controlli di frontiera o in condizioni di soggiorno irregolare.

Con riferimento al ricorso giurisdizionale, **l'art. 27** dispone che entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale si esprima sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione. In caso di rigetto, la Corte d'Appello si esprime entro sei mesi dal deposito del ricorso.

Infine, il **capo III** del decreto reca le disposizioni finali e prevede l'adeguamento del regolamento di attuazione del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, alle nuove norme in materia di accoglienza dei richiedenti e di procedure per l'esame della domanda.